



COPIA

**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 190 Del 23.12.2023</b>	<b>Oggetto: Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Atto di indirizzo.</b>
----------------------------------	---

L'anno Duemila ventitré il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 11.39 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO AMBROSINO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE FEOLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MARIA CLAUDIA SANDOLO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIUSEPPINA AVERSANO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il demanio marittimo e le sue pertinenze appartengono allo Stato, mentre i Comuni esercitano solo un'attività di gestione;

**Considerato** che il Comune di Ponza gestisce il demanio marittimo e, dunque, è competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime ricadenti sulla costa di competenza;

**Dato atto** che per le concessioni demaniali in scadenza si registra, a tutt'oggi, il perpetrarsi di una situazione di notevole incertezza giuridica a dare risposte certe rispetto alle sollecitazioni che pervengono dagli interessati scaturenti da un quadro normativo piuttosto disorganico;

**Considerato che** la CGUE ha fornito indicazioni nella sentenza del 20 aprile 2023 nella causa C-348/22 *Comune di Ginosa*.

In particolare, alla GCEU era stato chiesto di rispondere al seguente quesito: “[s]e risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso articolo 49 [TFUE] una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale”.

A tal proposito, la CGUE ha precisato che:

“[...] l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 conferisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali.

Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l’accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dell’autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci.

In particolare, la combinazione di un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e di un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione, risulta equilibrata e, pertanto, idonea a garantire il rispetto di obiettivi di sfruttamento economico delle coste che possono essere definiti a livello nazionale, assicurando al contempo l’appropriatezza dell’attuazione concreta di tali obiettivi nel territorio costiero di un comune.

In ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.” (paragrafi 46-48, sottolineatura aggiunta).

**Considerato** che nel predetto pronunciamento la CGUE, pur riconoscendo “un certo margine di discrezionalità” in capo agli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei criteri di valutazione della scarsità delle risorse naturali, ha espressamente precisato che tali criteri devono essere comunque “obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”, aggiungendo che “risulta equilibrata” una combinazione tra un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e “un approccio caso per caso” facendo peraltro un chiaro riferimento all’ “analisi del territorio costiero del comune in questione”.

Inoltre la Corte, ha evidenziato che oltre al “rispetto di obiettivi di sfruttamento economico delle coste che possono essere definiti a livello nazionale”, è di rilevante importanza l’attuazione concreta di tali obiettivi “nel territorio costiero di un comune”.

**Vista** la nota trasmessa alla Repubblica Italiana da parte della Commissione Europea in data 16/11/2023 [INFR(2020)4118 C(2023)7231 final], in relazione al quadro normativo che disciplina la autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, nella quale viene tra l’altro specificato che “.....va ricordato che l’articolo 12 della direttiva sui servizi (2006/123/CE) riguarda situazioni in cui “il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili”.

**Vista** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sezione I, 02/11/2023, n. 1224/2023;

**Vista** la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 23/11/2023, n. 32559/2023, con la quale è stata annullata la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 09/11/2021, n. 18 (ripetutamente richiamata nel sopraindicato parere della Commissione Europea);

**Visto** l’articolo 3, della legge 05/08/2022, n. 118 che dispone l’ulteriore proroga di un anno (ovvero fino al 31 dicembre 2024) del termine di scadenza delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo. Di conseguenza, viene anche disposta la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di scadenza delle concessioni nel caso di ragioni oggettive che impediscano la conclusione delle procedure selettive;

**Visto** l’art. 4, della legge 05/08/2022, n. 118;

**Visto** l’art. 10-quater del d.l. 29/12/2022, n. 198, nel testo convertito dalla l.n. 14/2023;

**Considerato** che lo Stato, a tutt’oggi, non ha emanato le linee guida per disciplinare le procedure selettive e dunque le amministrazioni versano nella oggettiva difficoltà di procedere all’assegnazione dei beni demaniali marittimi aventi finalità turistica-ricreativa, in base a criteri di comparazione legittimi individuati preventivamente;

**Visto** il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) adottato con deliberazione di C.C. n.43 del 20/12/2022 con il quale il Comune di Ponza vuole dotarsi di uno strumento di programmazione e pianificazione dell’utilizzo delle aree demaniali marittime presenti nel territorio costiero comunale;

**Visto** il Piano Particolareggiato zona Portuale (PPzP) del Porto di Ponza adottato con D.G.C. n. 189 del 23.12.2023, strumento urbanistico attuativo che disciplina la gestione e l’utilizzo delle aree di demanio marittimo, dei beni e delle pertinenze in esso insistenti;

**Rilevato**, in particolare, che i dati locali in merito allo sfruttamento della risorsa naturale, possono provvisoriamente (salvo migliori verifiche) essere riassunti come di seguito:

		Mq.	%
A.	<b>TOTALE AREE DEMANIALI CONCEDIBILI A TERRA</b>	10.209 mq	100%
a.1	<b>Stato attuale</b> concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative a terra	2.640 mq	27%
a.2	<b>Stato futuro</b> incremento concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative a terra	<b>7.569 mq</b>	<b>73%</b>
B.	<b>TOTALE AREE CONCEDIBILI SPECCHI ACQUEI</b>	517.007 mq	100%
b.1	<b>Stato attuale</b> Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative – Totale specchi acquei:	32.083 mq	17%
b.2	<b>Stato futuro</b> incremento concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative – specchi acquei	<b>484.924 mq</b>	<b>83%</b>
C.	<b>TOTALE SPIAGGE E SCOGLIERE DEMANIALI LIBERE CON SERVIZI</b>	8.838 mq	100%
c.1	Stato attuale – arenile occupato da concessioni demaniali	0 mq	0%

**Posto che** dai predetti dati è da ritenersi, alla luce delle odierne posizioni legislative e giurisprudenziali a vari livelli, che **il Comune di Ponza non registra una scarsità della risorsa naturale;**

**Considerato** peraltro che un differimento della durata dei titoli concessori risponde, anche e soprattutto dall'opportunità di consentire al legislatore nazionale (ed in difetto all'Amministrazione Civica) di riorganizzare la disciplina generale delle concessioni demaniali marittime allo scopo di assicurare un'adequata tutela di tutti gli interessi coinvolti;

**Ritenuto** pertanto ragionevole, in una logica di buona amministrazione riferita al caso concreto (art. 5 TFUE), e nella doverosa contemperazione degli interessi pubblici/privati coinvolti, poter affermare che a livello comunale sussistono i presupposti legittimanti l'applicazione dell'articolo 3, della legge 05/08/2022, n. 118, prevedente un differimento al 31/12/2024 del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico balneare scadenti il 31/12/2023

**Rimarcata** la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale e improcrastinabili per un'azione a tutela dell'Amministrazione comunale e delle imprese già operanti nel settore turistico, e dei lavoratori da esse impiegati. Ciò anche per evitare che in difetto di criteri obiettivi per l'assegnazione delle concessioni di beni demaniali i medesimi cadano in uno stato di abbandono;

**Valutato** opportuno fornire atto di indirizzo al Responsabile del competente dipartimento dell'Ente,

**Rilevato** che il presente atto di indirizzo è direttamente connesso all'esercizio di azioni proprie dell'Organo esecutivo **all'insegna e nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e di legalità garantendo il buon andamento dell'attività amministrativa** (art. 97, comma 2, Cost);

**Attesa**, pertanto, la competenza della Giunta Comunale a adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il D.L.gs 267/2000 (T.U.E.L.);

**Vista** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge

## **DELIBERA**

**1 DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2 DI DARE ATTO**, con effetto ricognitorio e non novativo, che nel Comune di Ponza per le ragioni di cui in premessa, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 3, della legge 05/08/2022, n. 118, e pertanto per il differimento al 31/12/2024 del termine di scadenza delle concessioni demaniali turistico/ricreative scadenti al 31/12/2023.

**3 DI ESPRIMERE** al Responsabile del Servizio i seguenti indirizzi:

- valutare quanto deliberato nel presente atto di Giunta Comunale;
- procedere tempestivamente alla definitiva mappatura della risorsa naturale;
- individuare, immediatamente dopo aver effettuato detta mappatura, criteri uniformi per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime a livello comunale, in base ai principi trasparenza, non discriminazione, concorrenza, obiettività, proporzionalità, e ragionevolezza;

**4 DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Mario Pietroniro

per la regolarità contabile: Parere non richiesto in quanto non comporta impegno di spesa



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 29/12/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione  
Dott. Alfredo Trieggi

